



bili monotematico: dialisi) Come commentare poi il comportamento dei commissari che giungono persino ad arricchire i curricula dei candidati con titoli che questi non si sono mai sognati di riportare nel loro curriculum; è il caso del candidato locale che si ritrova nel giudizio individuale e collegiale ad essere "revisore" di "altre linee guida" mai segnalate nel suo curriculum o di un altro allievo di un commissario che si ritrova, senza saperlo - è proprio il caso di dirlo - responsabile di numerosi progetti MURST e CNR mai riportati nel proprio curriculum.

A completamento di quest'attività, non si può non ricordare il comportamento della candidata idonea, la quale riporta nel suo curriculum, corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, un alterato profilo di alcuni suoi titoli didattici, scientifici ed assistenziali: a) nel tentativo di nascondere la sua più che decennale progressiva attività assistenziale nel settore dell'osteoporosi, materia che ha davvero poco in comune con la nefrologia, cambia la denominazione di un servizio assistenziale di cui era responsabile e che ancora oggi è chiamato "Metabolismo Minerale ed Osteoporosi" in "Metabolismo Minerale e Patologia dell'Osso"; b) al fine di enfatizzare la propria esperienza clinica nel settore della dialisi, sostiene di aver partecipato ad attività di emodialisi, a seguito dell'unificazione dei due reparti di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quando la circostanza è falsa, dal momento che il reparto che svolge il servizio di emodialisi è sempre stato autonomo e diretto da un diverso primario ospedaliero; c) per farsi riconoscere una professionalità sui trapianti, dichiara di essersi occupata "con particolare competenza" di pazienti "sottoposti ai primi trapianti di rene eseguiti a Padova nei primi anni '70", quando la circostanza sconta il difetto di essere inventata, dal momento che dei primi trapianti si sono notoriamente interessati altri specialisti; d) al fine di accrescere la propria credibilità scientifica avanti la Commissione, nell'elencare i propri lavori altera la natura delle sue pubblicazioni, così che alcuni lavori sono stati presentati come articoli in estenso, quando invece si tratta di mere comunicazioni o abstracts a congressi nazionali (pubblicati sul libro degli atti su due mezzine pagine), altre pubblicazioni nazionali sono state rappresentate invece come internazionali, ed ancora lavori elencati come pubblicati in estenso sono invece semplici lettere all'editore

etc; f) espone nel suo curriculum un'impressionante sequela di attività didattiche come titolare di innumerevoli corsi di insegnamento (sino a 13 all'anno pari ad un impegno didattico di più di 500 ore annue), quando gran parte di questi o non sono stati svolti del tutto dalla titolare, o sono stati tenuti interamente da professori a contratto, come certificato dall'Amministrazione Universitaria e dichiarato da esplicitamente.

Di fronte alle manifeste, plurime violazioni di legge, dei principi fondamentali in materia di concorsi pubblici, dei criteri di valutazione imposti dalla legge, del principio di imparzialità, dell'incompatibilità di alcuni commissari, ci si attendeva un intervento di annullamento del concorso da parte dell'autorità giudiziaria, al quale il sottoscritto si era giustamente rivolto. Invece, il TAR di Brescia rigettava il ricorso (sentenza n. 872 del 10 novembre 2001; Presidente: Francesco Mariuzzo; Relatore: Caputo Oreste Mario). Incomprendibili ci appaiono le motivazioni del rigetto.

Leggendo la sentenza, sorprende non solo il fatto che il Giudice abbia ignorato e non abbia risposto alle puntuali e sacrosante censure del ricorrente, ma soprattutto la circostanza che egli sia incorso in "gravi errori" di valutazione. Si legge in effetti a pag. 15 della pronuncia: "risulta infatti per tabulas un fatto inequivocabile: il ricorrente è l'unico fra i candidati a non aver ottenuto l'idoneità nazionale a Primario di Nefrologia". Uno sguardo ai curricula dei candidati sarebbe stato sufficiente per sapere che nemmeno la candidata idonea ha mai ottenuto l'idoneità primaria, che peraltro era titolo valido nei concorsi ospedalieri fino a poco più di un decennio fa, posto che l'ultimo concorso per tale idoneità si è svolto nel 1987. L'errore dei giudici bresciani viene addirittura ribadito e enfatizzato alla pagina successiva dove si parla, inter alia, della "sua mancata idoneità a primario di nefrologia": in realtà, il candidato non idoneo, avendo dedicato tutta la sua vita alla carriera universitaria, non si è mai sognato di acquisire l'idoneità primaria ospedaliera né mai ha partecipato ad un concorso eiusdem generis, donde semplicemente non la veridicità del giudizio negativo sulla "mancata idoneità" inventata di sana pianta dal Giudice. Ma ancora sorprende, riferendosi all'attività didattica del ricorrente, quando il Giudice dichiara: "...l'attività didattica è pertinente almeno in misura preponderante alla clinica biologica". A quan-

to consta, nessun ordinamento didattico della Facoltà di Medicina prevede un insegnamento di clinica biologica. Che dire poi delle valutazioni in tema di criteri scientifici internazionali, voluti dalla Legislatore, dalla commissione stessa e riconosciuti come importanti dagli stessi candidati. Nelle parole del collegio, "la sua principale finalità - dell'Impact Factor - è quella di fornire un criterio, per l'acquisto, la gestione e la raccolta delle riviste di cui dotare la biblioteca. Solo in via indiretta, ad integrazione, tale parametro può concorrere ad individuare la qualità scientifica intrinseca di contenuto della specifica pubblicazione edita nella singola rivista io"

**Commissioni che amano lavorare in base all'assunto "è bravo perché lo dico"**

Il "bravo perché lo dico" è l'impact factor". Evidentemente il legislatore non la pensa allo stesso modo se lo ha imposto come criterio di valutazione della produzione scientifica dei candidati, come del resto gli stessi commissari che avevano affermato di voler rispettare (sia pure solo in astratto) (cfr Art. 2, comma 8; D.M. n. 390 del 1998). Per i fini di cui al comma 7 si fa ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale". Infine, incomprensibile ci pare un'altra affermazione dei giudici di prime cure "coonestare dubbi sull'attendibilità scientifica dei titoli presentati da costoro - i candidati idonei -, oltre a prestare il fianco a discutibili valutazioni di parte non è pertinente all'oggetto del giudizio incentrato sulla sua idoneità". Forse ci si dimentica che si tratta, come dice la legge, di una procedura di valutazione comparativa?

Di fronte a questa sentenza non rimaneva al sottoscritto-candidato non idoneo che far ricorso al Consiglio di Stato, nella speranza di porre rimedio ad una grave ingiustizia di cui era stato vittima nel contesto di questo concorso universitario. Sorprendentemente, in data 24 ottobre 2002, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso (Sentenza n. 5879/2002, VI Sezione - Presidente: Giovanni Ruoppolo; relatore: Giuseppe Mimicone). Nella decisione, il Giudice d'appello non ha risposto ai plurimi argomenti che dimostravano incontestabilmente i vizi censurati relativi al comportamento della commissione e non si è pronunciato per niente sulle evidenti e gravi "sviste" del giudice di prime cure. In particolare, ha dimenticato di rispondere alla principale censura introdotta: la commissione non ha operato alcuna valutazione comparativa, violando palesemente la legge. Incomprendibile ci appare anche questa decisione del giudice d'appello, e di questo avviso non siamo i soli, a

ben considerare la sentenza del GIP di Brescia, a dimostrazione, laddove ve ne fosse bisogno, della fondatezza e della bontà delle censure avanzate dal sottoscritto e rimaste prive di riscontro ex parte judicis. Ed invero, nel provvedimento di archiviazione del GIP di Brescia del 16 giugno 2003 (Dott.ssa Morelli)-relativo alla rilevanza penale dell'attività della commissione di concorso, si rinviene letteralmente che "le doglianze espresse dal prof. Baggio in merito alla valutazione, sempre operata a suo sfavore, dei diversi parametri posti alla base del giudizio della commissione, non paiono destituite di fondamento. La materia è assai complessa, tanto da aver richiesto

l'analisi di un professore universitario nominato quale consulente del PM, ma agli occhi del profano pare che i componenti della commissione abbiano impiegato per ciascun parametro un criterio di valutazione che, invariabilmente, danneggia il prof. Baggio. Anche dopo un'attenta lettura della consulenza del prof. Ponticelli tale dubbio non è fugato (...), omissis. Sorprende, quindi, non tanto il fatto che i commissari abbiano interpretato liberamente i criteri di valutazione dei parametri (...), quanto piuttosto che, in relazione ad ogni parametro, sia stato adottato il criterio più sfavorevole al prof. Baggio. Al di là di tali considerazioni, che consentono di formulare serie riserve circa la correttezza e l'imparzialità della commissione esaminatrice, due membri della quale sono coautori di numerose pubblicazioni di due dei candidati ...".

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla perizia del prof. Ponticelli, il quale, se da un lato, esorbitando dalle proprie competenze di tecnico nefrologo erra nel valutare la portata vincolante della legge e dei criteri sulla commissione, concludendo che la commissione operò nell'ambito della lecità discrezionalità amministrativa, dall'altro, condive in molte parti le censure avanzate dal sottoscritto e rimaste prive di riscontro ex parte judicis. In effetti, anche il prof. Ponticelli, a riguardo della omessa valutazione comparativa dei criteri internazionali della produzione scientifica - I.F. e C.I. - precisa: "di fatto, se fossero stati utilizzati (...), omissis) il dott. Baggio avrebbe dovuto entrare a pieno diritto nella terna, dovendosi riconoscere che la somma aritmetica dell'I.F. e del C.I. della sua produzione era largamente superiore a quella degli altri candidati ...". Ancora, sulla pretesa scarsa ricaduta clinica del prof. Baggio, il perito commenta: "anche le lamente-

le del dott. Baggio circa la scarsa ricaduta clinica della sua produzione scientifica possono trovare un certo consenso" ed inoltre, con riferimento alla valutazione dell'attività didattica, il prof. Ponticelli afferma inequivocabilmente: "il dott. Baggio può lamentarsi del fatto che non si sia tenuto conto della sua attività di docente certamente più lunga di quelle prestate dal dott. Cancarini e dal dott. Fuiano. Tale contestazione è senz'altro giustificata. In una valutazione comparativa si sarebbe potuta sottolineare la differente esperienza didattica tra i candidati". Altrettanto "dicasì per la durata dell'attività clinica svolta dal dott. Baggio più lunga di quella degli altri candidati". Per quanto poi attiene ai titoli che, giustamente, Baggio censurava come inesistenti nei curricula di altri due candidati (titoli effettivamente inventati dalla commissione o tutt'al più frutto di una conoscenza personale dei candidati), il prof. Ponticelli precisa: "di fatto non risulta che il dott. Cancarini abbia scritto di avere collaborato alla revisione di altre linee guida oltre a quelle della dialisi peritoneale. Né il dott. Fuiano ha scritto di aver partecipato a numerosi progetti scientifici finanziati dal MURST". Quanto infine alle censure sulla mancata effettuazione di una valutazione comparativa di funzione, di contratti di ricerca, organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di ricerca, coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, il perito diligentemente annota: "di fatto non risulta traccia di questa valutazione nei verbali della commissione. E' difficile dire se tale mancanza sia dovuta ad omissione, dimenticanza o al fatto che i commissari abbiano considerato trascurabile il peso di questa valutazione".

Ci si limita, a questo punto, a commentare gli altri due documenti, che comprovano vieppiù la bontà delle censure del prof. Baggio, in tema di ricaduta clinica delle ricerche, alla tesi dei commissari, secondo i quali "alla rilevanza scientifica della produzione fa riscontro una minore diretta ricaduta sulla pratica clinica". Il Prof. Zoccali, coordinatore delle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia, chiarisce, laddove ve ne fosse bisogno, l'intrinseca connessione fra ricaduta clinica e linee guida: "gli studi e le ricerche originali ed innovative del prof. Baggio hanno avuto ed hanno tuttora una notevole ricaduta clinica e hanno determinato un nuovo approccio diagnostico e terapeutico nei pazienti con nefrolitiasi". Last but not least, il documento relativo al concorso di nefrologia per professore universitario di seconda fascia bandito dall'Università di Pavia (anno 2002).

La commissione di concorso (di cui faceva parte peraltro lo stesso prof. Stefani, uno dei componenti del concorso sub giudice) ha unanimemente valutato un allievo e collaboratore per vent'anni del sottoscritto, con cui fino al 1998 ha sviluppato le stesse linee di ricerca ed è coautore degli stessi lavori, in questi termini: "sebbene la direzione principale di questi studi sia l'investigazione fisiopatologica, le implicazioni sono sempre anche di ordine clinico... strettamente collegate con l'attività clinica e con possibili risvolti terapeutici pratici delle sue ricerche" (giudizio del prof. Maschio, già Presidente della Società italiana di Nefrologia, ripetuto sostanzialmente anche dagli altri commissari), mentre per l'attività scientifica del sottoscritto i commissari del concorso di Brescia hanno dichiarato "alla rilevanza clinica della produzione fa riscontro una minore diretta ricaduta sulla pratica clinica". Per quanto riguarda poi l'attività assistenziale del medesimo candidato (che ha lavorato, lo si ribadisce, fianco a fianco del sottoscritto dal 1978), il giudizio collegiale così riferisce: "la sua attività assistenziale, svolta tutta in ambito nefrologico...", mentre per la commissione di Brescia l'attività assistenziale del sottoscritto "non è sempre stata svolta in strutture nefrologiche".

Caro Presidente, il sottoscritto lascia a te, al sindacato ed a tutti i lettori i commenti su questa incredibile vicenda, che esula dal fatto personale per coinvolgere ed avere significativi riflessi su tutto il sistema universitario (reclutamento, fuga di cervelli, crisi della ricerca...), tema che trova ampio spazio nelle cronache della stampa tutta di questi giorni e per la moralizzazione del quale il Sindacato si sta fortemente battendo. Resto a disposizione per qualunque chiarimento e per mostrare la documentazione relativa alle illegittimità rilevate avanti alle sedi più opportune. Come conclusione, vorrei solo ricordare quanto riportato da una nota ricercatrice ed esperta di materia concorsuale (Prof. L. Calzà), "le argomentazioni in base alle quali sono irrisse le valutazioni oggettive proposte per il confronto fra la produzione scientifica dei candidati del concorso in oggetto fanno parte del bagaglio delle commissioni che amano lavorare in base all'assunto "è bravo perché lo dico io" e rifiutano aprioristicamente qualunque strumento di confronto oggettivo che, per quanto perfettibile, è attualmente disponibile". Padova 8 Novembre 2004 Prof. Bruno Baggio - Professore Associato di Nefrologia - Università di Padova (E. m a i l . bruno.baggio@unipd.it)